



Legge sull'asilo (LAsi)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1 lett. a e b

¹ La decisione d'allontanamento indica:

- a. fatti salvi accordi internazionali, in particolare l'Accordo di associazione alla normativa di Dublino, l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nel Paese di provenienza o in un altro Paese fuori dallo spazio Schengen che ammette la persona;
- b. fatti salvi accordi internazionali, in particolare l'Accordo di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale egli deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2020 6219

² RS 142.31

